ACCADEMIA
DI BELLE ARTI
MACERATA

Ministero
dell'Istruzione
dell'Università
e della Ricerca

Regolamento individuazione

Cultori della Materia

Art. 14 - comma 4 - DPR 132/2003 -

Art. 1

Definizione della qualifica

1. I cultori della materia collaborano alle attività didattiche solo in sede di esami di profitto, e nel supporto allo svolgimento di esercitazioni e attività seminariali. Non è pertanto ammesso lo svolgimento da parte dei cultori, sotto qualsiasi forma, di altre attività istituzionali, fatte salve quelle connesse al proprio ruolo.

2. Le attività connesse al ruolo di cultore della materia non danno diritto ad alcuna retribuzione, in quanto svolte su base volontaria, né danno diritto ad eventuali riserve di posto o costituiscono titolo valutabile in ordine all'attribuzione di posti di ruolo di professore di prima o di seconda fascia.

Art. 2

Procedure di attribuzione

1. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia viene deliberata dal Consiglio Accademico su proposta dei CDS (Comitati Didattici Scientifici) di indirizzo attività formativa, con il consenso dell'interessato.

2. La proposta di conferimento deve essere accompagnata da un curriculum sull'esperienza acquisita dall'interessato, dall'elenco delle eventuali pubblicazioni prodotte nonché da una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, sottoscritti dall'interessato e controfirmati dai componenti del CDS di riferimento.

3. La proposta così formulata sarà presentata al Consiglio Accademico in tempo utile per l'inserimento del nominativo nelle commissioni d'esame.

4. Il Consiglio Accademico può stabilire la data limite per la presentazione delle proposte.

5. L'attribuzione della qualifica di cultore della materia ha validità annuale e può essere rinnovata previa conferma scritta da parte del docente.

6. Il numero massimo di cultori nominabili per ciascuna attività formativa è di 1 (uno).

Art. 3

Requisiti

1. Per il conferimento del titolo di cultore della materia sono necessari i seguenti requisiti:

A) possesso del diploma quadriennale o diploma accademico di secondo livello;
B) non trovarsi in alcuna delle seguenti posizioni:

. essere dipendente a tempo determinato o indeterminato dell' Accademia di Belle Arti di Macerata;

. intrattenere rapporti di collaborazione di qualunque natura con enti o istituzioni di carattere extra-accademico che forniscono servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari e/o accademici.

2. Il Consiglio Accademico può determinare, con propria delibera, ulteriori requisiti coerenti con le peculiarità dei singoli ambiti didattici e scientifici.

3. Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestato dal richiedente secondo le modalità di cui al precedente art. 1 punto *B)*.

Art. 4

Criteri

1. I criteri di valutazione del profilo scientifico del candidato a cultore della materia vengono definiti dal Consiglio Accademico.

2. La valutazione e la decisione del riconoscimento di un adeguato profilo scientifico del candidato a cultore della materia terranno conto dei seguenti criteri:

a) *congruenza del titolo posseduto con i settori artistico/scientifico-disciplinari per i quali viene attribuita la qualifica;*
b) *eventuali pubblicazioni di carattere artistico-culturale-scientifico attinenti il settore;*
d) *possesso di un diploma di specializzazione o di un titolo di Master si II liv. Congruente con la disciplina.*
e) *attività artistico-culturali documentabili, attinenti alla disciplina.*

Art. 5

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'anno accademico 2014/15

2. Le attribuzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano valide per il corrente anno.

IL PRESIDENTE
Del Consiglio di amministrazione
Prof. Evio Hermas Ercoli